


per

Comune di Loria

Provincia di Treviso

Regione del Veneto



Piano di

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

RELAZIONE TECNICA

COMUNE DI LORIA

Approvato con Delibere Cons. Comunale

n° 56 del 20 NOV. 2000


Loria, li 1/2/2000

i progettisti:

ing. Sergio Daminato

geom. Fabio Pellizzari

Sergio Daminato
Fabio Pellizzari



II. SEGRETARIO COM.LE
Federico Pellizzari



Consulenza tecnica: Modulo Ambiente S.r.l.

INTRODUZIONE

La legge 26.10.95 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" assegna, con l'art. 6 comma 1, ai Comuni il compito di procedere alla classificazione acustica del territorio, con l'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale. La zonizzazione non può prescindere dal Piano Regolatore Generale che rimane il principale strumento di intervento sul territorio.

DEFINIZIONI (secondo la legge 26/10/95 n. 447)

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse;

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

I valori limite di immissione sono distinti in:

- **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- **valori limite differenziale**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente;

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/11/1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
- Dgr 21/09/1993 n. 4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- Legge Regionale 10/05/1999 n.21 "Norme in materia di inquinamento acustico".

La legge quadro conferma la suddivisione del territorio nelle sei classi già previste dal D.P.C.M. 01.03.91; tuttavia i limiti fissati dal D.P.C.M. 14.11.97, uscito in applicazione della Legge 447/95, sono più articolati rispetto a quelli contenuti nel D.P.C.M. 01.03.91; essi sono:

- **Valori limite di emissione (Tabella 1);**
- **Valori limite di immissione (Tabella 2);**
- **Valori di attenzione (Tabella 3);**
- **Valori di qualità (Tabella 4);**
- **Valori limiti differenziali di immissione.**

Tabella 1: valori limite di emissione

Classe	Classe di destinazione d'uso del territorio	Limite di emissione diurno (6.00 – 22.00)	Limite di emissione notturno (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree ad intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 2: valori limite di immissione

Classe	Classe di destinazione d'uso del territorio	Limite di immissione diurno (6.00 - 22.00)	Limite di immissione notturno (22.00 - 06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3: valori di attenzione *

Classe	Classe di destinazione d'uso del territorio	Limite di emissione diurno (6.00 – 22.00)	Limite di emissione notturno (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette	60	45
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	65	50
III	Aree di tipo misto	70	55
IV	Aree ad intensa attività umana	75	60
V	Aree prevalentemente industriali	80	65
VI	Aree esclusivamente industriali	80	75

*** I valori di attenzione sono espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata < A >, riferiti al tempo a lungo termine (Tl) di un ora.**

I valori di attenzione se relativi ai tempi di riferimento sono quelli della tabella 2; Il tempo a lungo termine (Tl) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Tabella 4: valori di qualità

Classe	Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori di qualità diurno (6.00 – 22.00)	Valori di qualità notturno (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree ad intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI LIMITI DIFFERENZIALI

I valori limiti differenziali di immissione sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB (A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno e se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

I limiti non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime e da attività e comportamenti connessi con attività produttive e da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

Le classi di destinazione d'uso del territorio non rappresentano realtà sempre immediatamente riconoscibili, in particolare in un territorio caratterizzato da elevata articolazione degli insediamenti, tuttavia, partendo dalle effettive condizioni di fruizione del territorio e dalle destinazioni indicate nel P.R.G., esse sono state individuate seguendo i criteri di indirizzo riportati nel D.G.R. Veneto 21.09.93 n° 4313.

Classe I: aree particolarmente protette.

- I complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala urbana.
Sono escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici;
- Le aree residenziali rurali, cioè i centri rurali e i nuclei di antica origine che costituiscono il presidio storico di antica formazione; di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di antica origine;
- Le aree di particolare interesse urbanistico e cioè i beni paesaggistici e ambientali vincolati con decreto ai sensi della legge 29/06/1939 n. 1497;
- Le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della legge 8 agosto 1985 n. 431, quando non interessate da usi agricoli e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate;
- I parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica....

Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Quartieri residenziali in cui l'abitare è la funzione prioritaria e in cui non sono significative le attività commerciali, l'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, l'assenza di attività industriali e dell'artigianato produttivo;

Tali aree si possono individuare in alcune zone classificate come zone C del territorio comunale.

Classe III: aree di tipo misto

Sono da inserire in questa classe:

- le zone rurali che non sono state inserite in classe I, in particolare le aree individuate dal PRG vigente come zone E e le sottozone E1, E2, E3;
- aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; in base alla descrizione devono essere inserite in tale classi quelle aree urbane solitamente individuate dal prg vigente come zone B o C.

Classe IV: aree di intensa attività umana

Sono da inserire in questa classe:

- Le aree con limitata presenza di piccole industrie;
- Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;
- Le aree urbane interessate a intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione e con elevata presenza di attività commerciali e uffici e con presenza di attività artigianali.

Classe V e VI

Le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, cioè aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale o artigianale, in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d'uso dell'area; di solito sono inserite in questa area quelle aree individuate dal PRG vigente come zone D.

INDIRIZZI DI CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE

Come principio generale sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore salvo nei seguenti casi:

- A) confine tra aree inserite in classe V e VI e aree inserite in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
- B) Confine tra aree inserite in classe V e VI e aree inserite in classe II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml;
- C) Confine tra aree inserite in classe V e VI e aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
- D) Confine tra aree inserite in classe III e IV e aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
- E) Confine tra fascia di rispetto viabilistico inserite in classe IV e aree inserite in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

Le fasce di transizione di cui ai precedenti punti devono essere distinte dalle altre zone e consentire il graduale passaggio del disturbo acustico da quella della zona di classe superiore a quella di classe inferiore.

In nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità superiore ai livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni esistenti.

Criteria metodologici per la classificazione delle aree urbane

La descrizione delle diverse zone che compongono il territorio urbano, viene espressa tramite l'utilizzo di quattro parametri:

- 1) la tipologia e l'intensità del traffico;
- 2) la densità della popolazione;
- 3) la densità di attività commerciali;
- 4) La densità di attività artigianali;

Parametri/punteggio	1	2	3	Totale
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta	
Traffico veicolare e di attraversamento	Locale	Di attraversamento	Intenso	
Attività commerciali e terziarie	Limitata presenza	Presenza	Elevata presenza	
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	Presenza	

Le aree con valore 4 sono aree di classe II;

Le aree con valori compresi da 5 a 8 sono aree di classe III;

Le aree con valori superiori a 8 sono aree di classe IV.

Classificazione delle fasce di rispetto della rete viabilistica extraurbana

Ai lati delle strade di grande comunicazione, di traffico elevato, come pure per le strade di media importanza che insistono su zone agricole o di particolare interesse urbanistico – territoriale, vengono individuate delle fasce di pertinenza di ampiezza variabile a seconda del tipo di infrastruttura stradale (da 60 m a 20 m per lato). Queste in base alle indicazioni della Regione Veneto, sono elementi della zonizzazione acustica del territorio e con le relative fasce di transizione vengono a costituire una specie di “zona di esenzione”, relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale, rispetto al limite di zona locale, che dovrà, invece, essere rispettato da tutte le sorgenti che interessano tale zona.

E' importante rilevare che le strade di quartiere o locali sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica e per queste, non viene definita una fascia di pertinenza.

Anche all'interno dei centri urbani è stata individuata una fascia di rispetto stradale; si precisa inoltre che, qualora una abitazione ricadesse solamente per una porzione in tale fascia è da intendersi che tutto l'edificio è compreso in tale zona.

SCHEDE DI VALUTAZIONE PER I CENTRI DI LORIA, CASTION, RAMON E BESSICA

Zona da classificare	Densità di popolazione	Traffico veicolare e ferroviario	Attività commerciali e terziarie	Attività artigianali	Totale
<u>Centro di Loria</u>					
Via F.lli Pinarello, Via Kennedy	3	2	2	2	9
Via Aldo Moro, Via Chiesa	2	1	1	0	4
Via Capitello, Via Roma	3	3	3	1	10

Zona da classificare	Densità di popolazione	Traffico veicolare e ferroviario	Attività commerciali e terziarie	Attività artigianali	Totale
<u>Centro di Bessica</u>					
Via Asiago - Cantoni di Sotto	2	2	2	1	7
Via Monte Cristallo	2	1	2	1	6

Zona da classificare	Densità di popolazione	Traffico veicolare e ferroviario	Attività commerciali e terziarie	Attività artigianali	Totale
<u>Ramon di Loria</u>					
Via Sile	2	1	1	1	5
Via Castellana, Via S.Pancrazio	2	3	2	2	9
Via A. Marchesan, Via Bertina, Via Adige	2	1	1	0	4

Zona da classificare	Densità di popolazione	Traffico veicolare e ferroviario	Attività commerciali e terziarie	Attività artigianali	Totale
<u>Castione di Loria</u>					
Via Quartiere Zanella - De Gasperi	2	1	1	1	5
Via Castiglione	2	1	2	1	6

CRITERI DI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

Designazione delle classi

Per la designazione delle classi di zonizzazione, sono stati seguiti i principi generali seguenti:

1. individuare, per quanto possibile, aree con caratteristiche omogenee, per non creare suddivisioni di zone troppo frammentate;
2. tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (fiumi canali, ecc), salvo i casi in cui le aree diversamente classificate coincidono con la zonizzazione del PRG;
3. Realizzare la zonizzazione tenendo conto delle caratteristiche territoriali esistenti.

CASTIONE DI LORIA

- Classe I: Parco della Villa ex Civran – Manfrin, viene inserita una fascia di transizione di 50 metri;
- Classe III: l'area che comprende gli insediamenti di Via De Gasperi e Quartiere Zanella;
- Classe III: le aree caratterizzate da attività agricola;
- Classe IV: Centro di Castione di Loria (fascia di 30 m) in quanto interessato dalla Strada Statale n. 245;

Il piccolo nucleo rurale di antica esistenza in via Manfrina non è stato posto in classe I poiché sede di piccole attività artigianali e agricole.

L'area tra via Villa e via S. Antonio individuata in PRG come zona D è stata posta in zona 3 poiché attualmente l'area non risulta ancora urbanizzata; non appena si insedieranno nuove attività si procederà all'aggiornamento del piano.

RAMON DI LORIA

Il centro di Ramon di Loria è interessato dall'attraversamento della strada Provinciale e quindi viene posta una fascia di rispetto di 20 metri.

- Classe I: Parco di Villa ex Carusio ora Marchetti, Villa Jonoch e Zaramella;
- Classe II : zone di via Marchesan, via Adige, via Bertina in quanto interessate da quartieri residenziali e attività commerciali a servizio della residenza;
- Classe IV: la fascia di pertinenza della strada Provinciale N. 20 ; e via Campagna in quanto interessata da traffico di attraversamento e dalla presenza di attività artigianali ed industriali;
- Classe V: le aree di Via Delle Fosse e Lottizzazione Muson;

LORIA

Il Centro di Loria viene quasi tutto inserito in classe IV in quanto vi è la presenza di attività commerciali, artigianali, industriali ed è interessato da traffico di attraversamento;

Classe II: zona compresa tra le vie Capitello e vie Volon e la zona di Via Aldo Moro.

BESSICA DI LORIA

- Classe I: Parco di Villa Baroni, campo da calcio in adiacenza;
- Classe II: Lottizzazione Enego;
- Classe III: il territorio interessato da attività agricola;
- Classe IV: le aree in adiacenza alla strada provinciale N. 81;